

NOTA ILLUSTRATIVA

NATURA DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO – In relazione alla normativa comunitaria, l'esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, cioè potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.

Inoltre, l'applicazione dell'esonero prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.

Pertanto – rimarca l'INPS – le disposizioni dell'art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge n. 232/2017, non comportano un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale e, quindi, non sono inquadrabili fra quelle disciplinate dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI – L'esonero contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Possono fruire dell'incentivo anche gli enti pubblici economici e gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale.

Sono invece esclusi dal beneficio le amministrazioni pubbliche e gli Enti elencati al paragrafo 2. della circolare in esame.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI – L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche in regime di part-time, con l'eccezione dei contratti:

- riguardanti gli operai agricoli;
- di lavoro domestico;
- di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulati a tempo indeterminato.

Il beneficio è invece applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e spetta altresì per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sulla base delle modalità indicate al paragrafo 6. della circolare.

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'INCENTIVO – L'esonero spetta, a domanda, a coloro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% di uno dei parametri di cui all'art. 1, comma 309, della Legge n. 232/2016, descritti in premessa.

Il beneficio è altresì riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, sempre entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato di primo e di terzo livello.

Per un maggiore dettaglio, si fa rinvio alle precisazioni fornite dall'INPS al paragrafo 4. della circolare.

CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO – L'INPS fa presente che il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato:

- da un lato, al rispetto dei principi enunciati dall'art. 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (v. Circolare n. 453 del 24/9/15);
- dall'altro lato, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e della assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori.

In particolare, per quanto concerne i principi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 150/2015, l'Istituto sottolinea che l'esonero contributivo non spetta se:

- l'assunzione viola il diritto di precedenza, sancito dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine (la violazione di tale diritto di precedenza sussiste anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine).

In ordine alle modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, l'INPS richiama i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro nella risposta all'interpello n. 7/2016 del 12 gennaio 2016 (v. Circolare n. 102 del 25/2/16), secondo cui, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;

- il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (fatti salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate alla assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi, oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva);
- l'assunzione interessa lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (questa condizione di esclusione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato);
- l'inoltro delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione ed alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, risulta effettuato decorsi i termini di legge (in questo caso, la perdita dell'incentivo attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella della tardiva comunicazione).

L'INPS rimarca altresì che, ai fini della determinazione degli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

Ciò rilevato, la circolare di cui trattasi si sofferma sul disposto dell'art. 31, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo il quale gli incentivi all'assunzione, in via generale, non spettano laddove quest'ultima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto alla assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

Al riguardo, l'INPS osserva che la finalità perseguita dal legislatore con la previsione dell'esonero contributivo in oggetto è quella di promuovere forme di occupazione stabile.

In questa prospettiva, la regolamentazione introdotta dalla Legge n. 232/2017 reca disposizioni speciali, che prevalgono sul principio generale sancito, da ultimo, dal citato art. 31, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 150/2015.

Di conseguenza, le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge, possono fruire dell'esonero in discorso a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

A titolo meramente esemplificativo, l'Istituto evidenzia che l'esonero può quindi essere fruito:

- dal datore di lavoro privato che, in attuazione dell'obbligo previsto, da ultimo, dall'art. 24 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (v. Circolare n. 308 del 25/6/15), assuma a tempo indeterminato e per le medesime mansioni il lavoratore con il quale nei dodici mesi precedenti ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo superiore a sei mesi;
- nei casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine, di durata superiore a sei mesi, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- qualora il datore di lavoro privato, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell'obbligo stabilito dall'art. 47, comma 6, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano immediatamente passati alle sue dipendenze.

Con riferimento al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e della assicurazione sociale obbligatoria, l'INPS pone in rilievo che la fruizione dell'esonero contributivo è altresì subordinata all'osservanza, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito richiamate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE – Considerato che, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, l'assunzione a scopo di somministrazione è sostanzialmente equiparata ai rapporti di lavoro subordinato, l'esonero contributivo spetta anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato o in apprendistato.

Con particolare riguardo ai lavoratori assunti da un'agenzia per il lavoro e somministrati ad un utilizzatore che eroga loro la formazione prevista dall'apprendistato, l'Istituto fa presente che l'esonero spetta non solo nel caso in cui, al termine del periodo di apprendistato ed entro sei mesi dal conseguimento del titolo, il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia, ma anche laddove l'ex utilizzatore assuma in via diretta e a tempo indeterminato tale lavoratore.

Nell'ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, il beneficio è concesso per la durata complessiva di trentasei mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore resta in attesa di assegnazione.

In applicazione del principio di cumulo stabilito dall'art. 31, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150/2015, l'esonero opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato

l'attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato o somministrato, a condizione che i relativi rapporti di lavoro siano instaurati nel rispetto dei requisiti fissati dal quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 308, della Legge n. 232/2017.

COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE - L'esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla vigente normativa.

In proposito, l'INPS precisa che il beneficio non è cumulabile con:

- l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all'art. 4, commi 8 e seguenti, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (v. Circolare n. 453 del 6/7/12);
- l'incentivo "Occupazione giovani" di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394 del 7 dicembre 2016, illustrato dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 40 del 28 febbraio 2017;
- l'incentivo "Occupazione Sud", previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 367 del 16 novembre 2016, come rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016 e commentato dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 41 del 1° marzo 2017.

L'esonero è invece cumulabile con gli incentivi che hanno natura economica, fra i quali:

- l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili, di cui all'art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nel testo modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (v. Circolare n. 453 del 24/9/15). Al riguardo, l'INPS evidenzia che, a differenza dell'esonero contributivo in oggetto, la fruizione dell'incentivo disciplinato dal citato art. 13 è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale;
- l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl, di cui all'art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, al 20% della indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento (v. la circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 194 del 27 novembre 2015).

MISURA DELL'INCENTIVO – L'incentivo in argomento, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:

- i premi ed i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria istituito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, cioè il contributo pari alla quota di TFR non conferita alle forme pensionistiche complementari;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi), 28 (Fondo di solidarietà residuale) e 29 (Fondo di integrazione salariale) del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), di cui all'art. 1, comma 29, della Legge n. 190/2014;
- il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, per i datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria, di cui alla Legge 1° giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

La circolare in esame fa inoltre presente che:

- trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, di cui all'art. 3, comma 15, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dello sgravio contributivo triennale.

In proposito, l'INPS sottolinea che il comma 16 dello stesso art. 3 prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del TFR in misura pari al suindicato incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l'abbattimento della quota annua del TFR del lavoratore, ovvero deve effettuare tale abbattimento in misura pari alla quota del contributo aggiuntivo esclusa (per effetto dell'applicazione del massimale annuo di € 3.250) dalla fruizione dell'esonero contributivo;

- in caso di applicazione delle misure compensative previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a favore delle imprese che conferiscono il TFR ai Fondi pensione e/o al Fondo di Tesoreria, o provvedono all'erogazione della Qu.I.R. (esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, e, per i dirigenti industriali, dello 0,40% ed esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti nella misura di 0,28 punti percentuali), l'esonero contributivo biennale è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta al netto delle riduzioni che scaturiscono dalla applicazione delle predette misure compensative.

* * *

L'esonero non può, in ogni caso, essere superiore alla misura massima di € 3.250,00 su base annua.

Al fine di agevolare l'applicazione dell'incentivo, l'INPS precisa che la soglia massima di esonero è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 270,83 (€ 3.250,00/12); per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata, assumendo a riferimento la misura di € 8,90 (€ 3.250/365 giorni) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

La contribuzione eccedente tale soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a € 3.250,00 su base annua.

DURATA DELL'INCENTIVO – La durata dell'esonero è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, che deve intervenire nell'arco di tempo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il periodo di godimento della agevolazione può essere sospeso soltanto nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALL'INCENTIVO – La procedura predisposta dall'INPS ai fini dell'accesso all'esonero contributivo prevede, in particolare, quanto di seguito evidenziato:

- i datori di lavoro devono inoltrare una domanda preliminare di ammissione (anche per assunzioni non ancora in corso) attraverso il modulo on line “308-2016”, disponibile, dall'11 luglio 2017, all'interno dell'applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it;
- l'INPS, di norma entro quarantotto ore dalla trasmissione dell'istanza, effettuerà le necessarie verifiche e, in caso di sufficiente capienza di risorse, informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all'interno del medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare;
- l'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione, per trenta giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, dopo trenta giorni l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione;
- nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo, entro dieci giorni di calendario dall'accoglimento della prenotazione (visualizzabile in calce all'istanza inviata) dovrà comunicare (a pena di decadenza) l'avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'inosservanza del suddetto termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.
- a seguito della conferma della richiesta, l'INPS effettuerà i necessari controlli in ordine alla sussistenza delle comunicazioni obbligatorie e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all'istanza, visualizzabile dall'utente. Il datore di lavoro la cui istanza telematica di conferma verrà accolta riceverà l'indicazione, all'interno dello stesso modulo di conferma dell'istanza, della misura massima complessiva dell'incentivo spettante, che dovrà essere fruito in trentasei quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro;
- l'elaborazione della istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio;
- successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell'importo spettante, parametrandolo alle trentasei mensilità, mediante conguaglio operato sulle denunce contributive;
- l'esonero sarà riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse (valutata anche in via prospettica) non saranno prese in esame ulteriori domande.

In proposito, l'INPS rimarca che le richieste che perverranno nei quindici giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata. Nello specifico:

- le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (10 luglio 2017), pervenute nei quindici giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta dell'incentivo, saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione;
- le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (11 luglio 2017) saranno elaborate secondo il criterio rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze di prenotazione potranno essere annullate ad opera del datore di lavoro interessato; se quest'ultimo intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova. Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio. Per le istanze inviate dopo la data della predetta lavorazione cumulativa, per l'elaborazione varrà il criterio rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI LA FRUIZIONE DELL'INCENTIVO – La verifica circa il possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all'assunzione agevolata sarà svolta dall'INPS in via ispettiva, avvalendosi anche delle informazioni in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

MODALITA' DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESONERO SUL FLUSSO UNIEMENS – Al paragrafo 11., la circolare descrive nel dettaglio le modalità di esposizione dell'incentivo sui flussi Uniemens, rendendo noto che le stesse dovranno essere utilizzate da datori di lavoro autorizzati a partire dal flusso di competenza "luglio 2017".